

**Decreto federale
che approva e attua lo scambio di note tra la Svizzera e
l'Unione europea concernente il recepimento della decisio-
ne quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali
trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di poli-
zia in materia penale**

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Avamprogetto del
20 aprile 2009

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2009²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 14 gennaio 2009 tra la Svizzera e l'Unione europea concer-
nente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 no-
vembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della coopera-
zione giudiziaria e di polizia in materia penale³ è approvato.

² In relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, il Consiglio federale è auto-
rizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei
propri requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera b
dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea
e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴.

Art. 2

¹ La legge federale che attua la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della coo-
perazione giudiziaria e di polizia in materia penale è approvata nella versione qui
annessa.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo per trattati internazionali
comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per

RU

1 RS 101

2 FF 2009 ...

3 RS... ; RU 2009

4 RS 0.360.268.1

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. DF

l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente agli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 Cost.

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge federale indicata all'articolo 2.